

TEMA

*Creazione di lavoro e contrasto alla povertà*

## Dal reddito di garanzia all'assegno unico. Gli interventi attuati in Trentino

*Andrea Grosselli\**

Dall'ottobre 2009 i cittadini della Provincia autonoma di Trento – 540.000 residenti distribuiti in 177 comuni, il 63 per cento dei quali è collocato ad una altitudine superiore a 600 m slm – possono beneficiare del cosiddetto «reddito di garanzia», un sostegno economico per il soddisfacimento di bisogni generali a favore sia di soggetti che lavorano o sono in grado di assumere un impiego, sia di soggetti non più idonei a lavorare, che recentemente, nel corso del 2017, è stato significativamente rivisto ed inserito nel nuovo assegno unico provinciale. Il reddito di garanzia ha rappresentato il primo meccanismo automatico, universale e fondato sulla prova dei mezzi adottato in Trentino a favore dell'inclusione sociale ed economica dei cittadini residenti in stato di bisogno, ma non del primo strumento di contrasto alla povertà. Prima di allora erano in vigore forme di sostegno al reddito dei nuclei familiari in difficoltà economica e sociale a copertura del minimo vitale, gestite direttamente dai servizi sociali territoriali.

### 1. Il reddito di garanzia

Il 2009 rappresentò un anno particolarmente difficile per il sistema economico e produttivo trentino. Come nel resto d'Italia, le conseguenze della crisi dei mercati finanziari prima americani e poi internazionali si abbatterono sulle attività economiche locali in modo improvviso e per certi versi catastrofico. La Grande recessione portò ad un calo del Pil locale annuo superiore al 3 per cento, mentre esplose il ricorso delle imprese trentine alla Cassa integrazione guadagni con un aumento delle ore di integrazione salariale autorizzate a livello provinciale pari a quasi il 500 per cento rispetto al 2008. Solo il ricorso agli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro aveva

\* Andrea Grosselli è segretario confederale della Cgil del Trentino.

attenuato l'impatto sulle dinamiche del mercato del lavoro: la disoccupazione nel 2009 si attestò infatti al 3,5 per cento con un aumento limitato allo 0,6 per cento rispetto all'andamento registrato dall'Istat nel corso del 2007. Negli anni successivi, anche in conseguenza della crisi del debito in Europa, il tasso di disoccupazione avrebbe raggiunto anche in Trentino picchi vicini al 7 per cento.

Nonostante ciò, fin dal suo avvio, il reddito di garanzia non fu concepito come una misura emergenziale, adottata per contrastare i possibili impatti sociali della crisi economica in atto in quegli anni. Fu invece pensata e disegnata, fin dall'inizio, come una prestazione sociale strutturale, ancorché con modalità sperimentali, finalizzata al contrasto della povertà dei nuclei familiari residenti in Trentino. Una prestazione che si inseriva in un generale riassetto del sistema di ammortizzatori sociali a livello locale che, in virtù di una delega di funzioni accordata dallo Stato alla Provincia e ancorata allo Statuto di Autonomia, puntava a garantire una tutela universale per i cittadini. Insieme ad un reddito minimo di ultima istanza come il reddito di garanzia, il sistema comprendeva un reddito di attivazione (ad integrazione dei sostegni al reddito statali per i disoccupati con un più stretto coordinamento con le politiche attive del lavoro), un reddito di continuità (per l'estensione delle integrazioni salariali per i sospesi anche a lavoratrici e lavoratori dipendenti delle piccole imprese che si è concretizzato, dal 2016, nell'assegno ordinario garantito dal Fondo di solidarietà del Trentino) e un reddito di qualificazione (per il sostegno del reddito dei lavoratori che riducono volontariamente l'orario di lavoro per frequentare percorsi formativi al fine di acquisire un titolo di studio).

Inoltre, il reddito di garanzia nasceva dalla riforma della legge provinciale sulle politiche sociali che, su iniziativa della Giunta e in particolare dell'assessora alle Politiche sociali, Marta Dalmaso, venne discussa e approvata dal Consiglio provinciale nell'estate del 2007, in uno scenario economico e sociale ben diverso da quello che di lì a poco si sarebbe materializzato in conseguenza del crollo dei mercati finanziari internazionali.

L'articolo 35 della nuova legge sulle politiche sociali, la legge provinciale n. 13/2007, disciplinò in maniera innovativa rispetto alla legislazione previgente gli interventi di sostegno economico. Fino ad allora, in virtù dell'articolo 24 della legge provinciale n. 14/1991, per i cittadini residenti nella provincia di Trento l'assistenza di tipo economico era accordata dai servizi sociali territoriali a persone singole o a nuclei familiari e doveva garantire il sod-

disfacimento di bisogni sia fondamentali sia specifici attraverso sussidi economici mensili a fronte dell'insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali o tramite interventi «una tantum» per sopperire a situazioni di emergenza individuale o familiare. I beneficiari erano i cittadini residenti che dovevano rispettare alcuni requisiti di reddito. Le domande di accesso ai sostegni però erano vagliate da équipes interprofessionali degli operatori dei servizi sociali che erano chiamati a rilevare il disagio sociale dei nuclei richiedenti in maniera complessiva. I requisiti economici e l'entità del sostegno monetario venivano fissati dalla Giunta provinciale attraverso il Piano provinciale socio/assistenziale e i suoi eventuali aggiornamenti.

Con la riforma del 2007 i sussidi economici contro la povertà mutarono sensibilmente, senza per questo stravolgere il quadro. In continuità con la legislazione precedente, l'articolo 35 della nuova legge stabilì che «gli interventi di sostegno economico sono volti a garantire il soddisfacimento di bisogni sia generali che specifici a favore dei singoli o del nucleo familiare e sono attuati in modo coordinato con eventuali altri tipi di intervento». Da qui in avanti la nuova normativa introdusse una distinzione fondamentale. Nel testo approvato nell'estate del 2007 si legge infatti che «gli interventi di sostegno economico volti al soddisfacimento di bisogni generali consistono in una erogazione monetaria temporanea, rapportata alle specifiche esigenze dei beneficiari, e si indirizzano a: a) soggetti in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo; in questo caso il progetto individualizzato posto alla base coinvolge i centri per l'impiego ed impegna il richiedente alla ricerca attiva di un lavoro; b) soggetti non idonei ad assumere un ruolo lavorativo; in questo caso l'intervento è comunque attivato in via sussidiaria rispetto ad altri interventi di sostegno ed è finalizzato a garantire il soddisfacimento dei soli bisogni fondamentali». In pratica l'accesso ai sussidi contro la povertà non doveva più passare necessariamente attraverso una valutazione complessiva del bisogno da parte dei servizi sociali territoriali. Non solo. Per i nuclei in cui fossero presenti persone in grado di essere attive sul mercato del lavoro e quindi di trovare un'occupazione, il focus diventava la ricollocazione lavorativa e l'attivazione. Per questo i beneficiari del cosiddetto reddito di garanzia che avessero le caratteristiche per entrare o rientrare nel mercato del lavoro non venivano più presi in carico dai servizi sociali, ma dai centri per l'impiego.

Infine, l'ultima novità, ovvero la definizione di nuovi standard sulla base dei quali i potenziali beneficiari venivano sottoposti alla prova dei mezzi. Il

comma 4 dell'articolo 35 stabilì infatti che: «L'erogazione degli interventi previsti da quest'articolo è subordinata alla valutazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare del beneficiario secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993; gli interventi sono concessi alle condizioni, con i criteri e con le modalità previste dal regolamento». Con l'avvio del nuovo beneficio si ribadiva quindi la centralità dei sistemi equitativi fondati sulla certificazione dei redditi percepiti ma anche del patrimonio posseduto in forma liquida o illiquida che in Trentino era ed è ancora garantita dall'Indicatore della Condizione economica e finanziaria (Icef), oggi molto simile all'indicatore nazionale Isee.

## **2. La prima attuazione e l'evoluzione della disciplina fino al 2017**

Le caratteristiche salienti del nuovo reddito di garanzia, che nell'estate del 2009, furono oggetto di un serrato confronto tra Giunta provinciale e organizzazioni sindacali confederali trentine, sono tre: l'automatismo della prestazione, il legame con la condizione occupazionale, la possibilità di attualizzare la certificazione della propria condizione economica.

L'automatismo si basava su un principio di semplificazione: qualunque nucleo familiare possedesse i requisiti previsti dalla disciplina attuativa (così come contenuta nella delibera della Giunta provinciale n. 2216 del settembre 2009) poteva fare richiesta tramite un patronato e vedersi accreditato il sostegno economico il mese successivo alla domanda. Uno dei requisiti era rappresentato dalla residenza in Trentino. Non trattandosi di una misura statale venne adottato un requisito di residenza qualificata. Potevano quindi beneficiare del reddito tutti i nuclei familiari nei quali almeno un componente fosse residente in Trentino almeno da tre anni. Il secondo requisito riguardava la condizione economica. L'indicatore Icef non poteva superare lo 0,13 o in termini di reddito equivalente 6.500 euro annui – al netto di alcuni benefici pubblici e comprensivi della trasformazione del patrimonio mobiliare e immobiliare – per un nucleo familiare composto da una sola persona o superiore in base ad una scala di equivalenza se il nucleo era più numeroso. Infine, doveva essere certificato almeno un giorno di lavoro nei due anni precedenti. Il legame con la condizione occupazionale fu fissato ad un livello molto blando e limitato proprio per testare la capacità della nuova prestazione di coprire realmente il maggior numero di nuclei familiari in

stato di bisogno. Tra l'altro, per chi non poteva vantare neppure una giornata lavorativa in due anni, restava comunque la possibilità di trasmettere la domanda di reddito di garanzia ai servizi sociali territoriali i quali potevano accordare il beneficio previo avvio di un intervento di tipo sociale sul nucleo familiare interessato.

L'ultima caratteristica fondamentale dello strumento era la possibilità di aggiornare la propria dichiarazione della condizione economica. Questa opportunità era riservata a tutti coloro che perdevano il posto di lavoro o vedevano ridursi significativamente i redditi disponibili in caso di sospensione dal lavoro o per la cessazione degli ammortizzatori sociali. Anche questa modalità aveva come scopo quello di permettere un intervento tempestivo per prevenire lo scivolamento del nucleo familiare in condizione di povertà e allo stesso tempo di permettere ai servizi per l'impiego di mantenere il rapporto con i componenti in età da lavoro dei nuclei richiedenti il beneficio proseguendo l'attivazione degli stessi sul mercato del lavoro attraverso gli interventi di riqualificazione e ricollocazione occupazionale, anche quando si fosse esaurito l'ammortizzatore sociale di natura lavoristica.

Dal punto di vista della quantificazione dell'intervento monetario il reddito di garanzia prendeva a riferimento una soglia di reddito fissata a 6.500 euro per nucleo familiare composto da un unico componente, che si innalzava secondo una scala di equivalenza al crescere del numero di componenti. Sotto quella soglia il nucleo era considerato in stato di povertà. In pratica, una persona singola vedeva integrato il proprio reddito netto fino a 6.500 euro annui se questo era complessivamente inferiore a questa soglia. L'intervento aveva la durata di quattro mesi, rinnovabile per ulteriori tre quadrimestri in complessivi due anni. Fino al 2012 erano i richiedenti a decidere autonomamente come distribuire nel tempo la copertura dello strumento, potendo scegliere di rinnovare per tre volte di fila la domanda di reddito di garanzia per un totale di 16 mesi continuativi su 24 mesi. Nel 2012 la Giunta provinciale decise di fissare per tutti la frequenza dei rinnovi, stabilendo che, dopo la prima domanda di quattro mesi, il beneficio poteva essere rinnovato una seconda volta mentre nei quattro mesi successivi il reddito di garanzia non poteva essere rinnovato. Il primo anno il beneficiario quindi poteva godere dell'intervento per due quadrimestri di fila con un blocco per il quadrimestre successivo. Se lo stato di bisogno non fosse cessato, il nucleo poteva rinnovare la domanda per la terza volta e quindi per un ulteriore quadrimestre. Dopo un blocco amministrativo di ulteriori

quattro mesi, il nucleo beneficiario poteva presentare domanda per il quarto e ultimo rinnovo e accedere quindi ad un ulteriore quadrimestre di sostegno. Complessivamente lo schema del secondo anno era articolato su quattro mesi di beneficio, quattro mesi di blocco e quattro mesi di beneficio del reddito di garanzia. Da questo momento in poi scattavano dodici mesi di blocco, nei quali il nucleo, ancorché in stato di bisogno non poteva accedere al beneficio automatico.

Dopo alcuni anni di implementazione, la misura venne modificata in diversi aspetti di dettaglio. Due furono sicuramente le innovazioni di rilievo. La prima fu l'introduzione di un sistema di calcolo di consumi minimi e quindi di costi ai quali il nucleo familiare che presentava domanda in modo automatico doveva dimostrare di riuscire a far fronte in maniera autonoma. Se l'indicatore della condizione economica e quindi i redditi disponibili dichiarati erano inferiori a questa soglia la domanda veniva considerata incongrua e il nucleo familiare non poteva accedere al beneficio in maniera automatica.

Inoltre venne stabilito un tetto mensile per l'intervento pari a 950 euro mensili per nucleo familiare a prescindere dalla sua composizione numerica. Il tetto venne introdotto in quanto in alcuni limitati casi la quantificazione del sostegno economico aveva raggiunto anche i 2.000 euro mensili per i nuclei familiari particolarmente numerosi.

Nel primo anno di attuazione, il 2010, lo stanziamento della Provincia autonoma di Trento in questo particolare strumento di sostegno al reddito fu superiore ai 18 milioni di euro. Negli anni successivi, in virtù degli interventi sulla disciplina, l'investimento annuo venne ridotto prima a circa 16 milioni di euro per arrivare poi a circa 12 milioni di euro annui. Per la precisione nel corso del 2013 i nuclei familiari beneficiari risultarono 7.081 per una spesa complessiva di circa 15,8 milioni di euro, nel 2014 i nuclei beneficiari furono 7.471 per una spesa di circa 14,3 milioni di euro, nel 2015 le famiglie beneficiarie scesero a 6.785 per una spesa di 12,2 milioni di euro, nel 2016 i beneficiari si contrassero ulteriormente toccando quota 6.383 mentre la spesa tornò a crescere con un esborso per le casse della Provincia autonoma di Trento pari a 12,5 milioni di euro. Infine nel corso del 2017 i nuclei familiari beneficiari si sono ridotti fino a raggiungere il numero di 5.713, mentre le risorse distribuite sono cresciute sensibilmente arrivando a complessivi 13,7 milioni di euro.

### **3. Il nuovo assegno unico**

La storia delle politiche di contrasto della povertà in Trentino non si chiude con il reddito di garanzia. A partire dall'inizio del 2017, infatti, su impulso del Consiglio provinciale e in risposta al superamento delle potestà della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol nei sostegni alle famiglie, la Giunta della Provincia autonoma di Trento si è attivata per procedere ad una semplificazione progressiva degli interventi economici e tariffari a favore delle famiglie in Trentino. Sulla scia di una sperimentazione che aveva portato, nel corso degli anni precedenti, al varo di una procedura che raggruppava in unica domanda l'accesso a benefici quali l'assegno regionale per le famiglie con figli, il contributo provinciale alle famiglie numerose, le riduzioni tariffarie per l'accesso alle mense scolastiche e per gli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale per studenti, la Provincia ha disegnato un nuovo strumento di sostegno, l'assegno unico, allo scopo di inglobare non solo i benefici economici e tariffari rivolti alla generalità famiglie, ma anche le provvidenze integrative agli invalidi civili e il reddito di garanzia, con la prospettiva di aggungervi col tempo anche gli interventi per l'edilizia abitativa sociale.

L'obiettivo che ha spinto al varo del nuovo assetto degli strumenti di sostegno al reddito è stato quello di garantire la risposta sia a bisogni generali che a bisogni particolari della vita in una logica di universalismo selettivo nei confronti di una platea comunque molto ampia e con una dotazione finanziaria annua pari a quasi 77 milioni di euro a favore di circa 120.000 residenti in Trentino. Oltre alla semplificazione burocratica, il nuovo sistema garantisce una riduzione del rischio di stigma per i nuclei familiari più fragili e un monitoraggio della spesa complessiva derivante dai trasferimenti economici alle famiglie.

L'assegno unico si articola in due quote: la quota A «universalistica di sostegno al reddito» finalizzata a garantire una condizione economica sufficiente a soddisfare i bisogni generali della vita dei nuclei familiari (misura di contrasto alla povertà); la quota B diretta a sostenere la spesa necessaria al soddisfacimento di bisogni particolari della vita, individuati fino ad oggi nel mantenimento, nell'educazione e nell'istruzione dei figli, compreso l'accesso ai servizi per la prima infanzia, e nel sostegno alle esigenze di vita dei componenti invalidi civili.

Per quanto riguarda la quota di assegno unico finalizzata a garantire i bi-



sogni vitali, le principali novità riguardano da un lato la maggiore durata dell'erogazione, consolidata in un anno e rinnovabile di anno in anno, per dare alle famiglie un tempo adeguato per costruire e realizzare un progetto di vita con la certezza del sostegno dell'ente pubblico; dall'altro, l'ampliamento della platea dei potenziali beneficiari. Fermo restando il trattamento dei nuclei familiari in grave stato di bisogno (ovvero con una condizione Icef inferiore a 0,08), questo obiettivo è garantito dall'innalzamento della soglia di condizione economico-patrimoniale di accesso fino a 0,16 permettendo anche agli occupati in attività discontinue, stagionali o a basso reddito precedentemente esclusi, di integrare le proprie retribuzioni ed incentivando così l'attività lavorativa regolare.

Per quanto concerne la misura economica restano i tetti già fissati per il reddito di garanzia. L'assegno annuo per la quota A non può superare quindi la soglia di 11.400 euro a prescindere dalla composizione del nucleo familiare. Variano invece i corrispettivi distribuiti all'interno della platea dei beneficiari. Per i nuclei con un Icef fino a 0,08 l'intervento economico non cambia. Tra 0,08 e 0,16 invece il trattamento risulta migliorativo rispetto alla disciplina del reddito di garanzia. Un nucleo familiare di quattro componenti e una dichiarazione Icef pari a 0,13 può arrivare a percepire circa 2.300 euro in più all'anno rispetto alla disciplina previgente.

Anche i requisiti non economici per l'accesso alla quota A sono stati modificati. In particolare è stato introdotto un vincolo legato alla partecipazione al mercato del lavoro. Se continuano ad accedere all'intervento di contrasto alla povertà i nuclei familiari in cui tutti i componenti del nucleo familiare beneficiario non hanno capacità di assumere o riassumere un ruolo lavorativo, potenziali beneficiari possono essere i nuclei in cui almeno uno dei componenti abbia la capacità di assumere o riassumere un ruolo lavorativo. In quest'ultimo caso i componenti del nucleo debbono aver maturato, mediante versamenti previdenziali obbligatori per effetto di attività lavorativa subordinata, autonoma o libero professionale o versamenti previdenziali figurativi per maternità, una copertura previdenziale valida ai fini del diritto di almeno 3 mesi o 90 giorni o 13 settimane, nel periodo compreso tra il 1° luglio dell'anno di riferimento per il calcolo dell'Icef e la data di presentazione della domanda di assegno unico, purché l'ultima occupazione svolta non sia cessata per risoluzione consensuale, per dimissioni volontarie, ad eccezione di quelle per giusta causa, e per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Anche i nuclei in cui il componente con le

potenzialità per assumere un impiego non possa contare su tre mesi di lavoro nel periodo precedente la domanda (minimo 12 mesi, massimo 18 mesi), possono comunque diventare beneficiari dell'assegno unico. Questi però debbono aver aderito, unitamente agli altri componenti del nucleo familiare beneficiario individuati dal servizio sociale territorialmente competente, ad un progetto sociale redatto dallo stesso servizio sociale che ha accertato la sussistenza di problematiche sociali complesse, ulteriori rispetto al semplice bisogno di natura economica.

Resta invece immutata la residenza qualificata. Il componente del nucleo familiare beneficiario che richiede l'assegno unico provinciale deve infatti aver maturato una residenza anagrafica continuativa in provincia di Trento di almeno tre anni nel decennio antecedente alla data di presentazione della domanda ed essere residente anagraficamente in provincia di Trento alla medesima data.

A tutto ciò si aggiungono nuovi strumenti di condizionalità. In particolare tutti i componenti dei nuclei beneficiari disponibili al lavoro vengono profilati secondo standard che in Trentino integrano quelli adottati da Anpal sul territorio nazionale. Ciò comporterà che le politiche attive del lavoro saranno indirizzate, attraverso la stipulazione di un patto di servizio, ai soggetti che hanno effettivamente le potenzialità per trovare una collocazione sul mercato del lavoro, mentre gli altri saranno accompagnati al raggiungimento del livello richiesto di competenza attraverso la partecipazione ad attività utili per la collettività o a percorsi di inclusione sociale. A guidare sarà la profilazione: per coloro la cui difficoltà di ricollocazione risultasse molto alta si apriranno le porte del coinvolgimento in percorsi di cittadinanza attiva, per tutti gli altri la condizionalità sarà quella standard per disoccupati.

Infine va ricordato che il reddito di garanzia sociale e non automatico ma gestito dagli enti locali attraverso i servizi sociali territoriali confluisce nel nuovo assegno unico, ma i nuclei familiari che presentano difficoltà ulteriori rispetto ai bisogni puramente economici sono indirizzati ai servizi sociali per le valutazioni di loro competenza.

La raccolta delle domande per il nuovo assegno unico sono iniziate nell'autunno del 2017 mentre i primi benefici sono stati corrisposti a il gennaio 2018. Le stime per l'anno in corso, effettuate dall'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, indicano che i nuclei beneficiari della quota A crescono dell'81 per cento rispetto a quelli che erano coperti dal reddito di garanzia, raggiungendo la soglia dei 10.524 nuclei, mentre le

risorse economiche destinate alla copertura di questo intervento quasi raddoppiano a 24,6 milioni di euro annui.

#### 4. Le sfide e le problematiche aperte

L'assegno unico come detto rappresenta una novità significativa perché si pone il lungimirante obiettivo di costituire un ombrello di protezione, di inclusione e di promozione del protagonismo dei nuclei familiari e dei cittadini all'interno della società trentina che ha sicuramente grandi potenzialità. In prospettiva questo strumento potrebbe diventare davvero un meccanismo onnicomprensivo, ancorché diversificato e per certi versi personalizzato, per dare risposte concrete ai diversi bisogni dei nuclei familiari.

Restano aperte alcune problematiche che andranno affrontate e risolte una volta per tutte. In particolare il rapporto tra misure statali e misure provinciali. Ad oggi infatti gli strumenti di sostegno al reddito locali producono effetti distorsivi per tutti quei cittadini, in particolare i pensionati, i cui redditi sono integrati dallo Stato. Per chi deve dichiarare i redditi percepiti per la determinazione delle pensioni sociali e quelle integrate al minimo, oggi una misura di contrasto alla povertà di matrice locale, come la quota A dell'assegno unico, produce un indebitto che l'Inps chiede venga saldato da parte del percettore.

Un passo in avanti sulla strada della risoluzione del problema è stato compiuto con l'intesa tra lo Stato e la Provincia autonoma di Trento sul Sia/Rei in base alla quale, per la prima volta, si stabilisce il principio per cui il sostegno al reddito provinciale non influisce sui benefici statali, facendo in modo che, seppur tramite due domande, le misure statali facciano «da pavimento» a quelle provinciali.

Nel prossimo futuro uno dei temi da affrontare sarà quella legata alla possibilità di vincolare una quota fissa del sostegno al reddito all'acquisto di beni effettivamente funzionali al soddisfacimento dei bisogni primari, attraverso la voucherizzazione o l'utilizzo di una carta acquisti.

Infine la vera sfida per il sistema delle politiche di inclusione sociale in Trentino sarà sicuramente quello dell'attivazione dei beneficiari dell'assegno unico per la quota di contrasto alla povertà. L'ampliamento della platea dei percettori rappresenta un gravoso banco di prova dei servizi pubblici per l'impiego trentini che hanno acquisito negli anni grandi competenze nella

gestione delle politiche attive e dei processi di riqualificazione professionale al fine del reinserimento occupazionale. Detto questo, senza un significativo aumento delle risorse umane e finanziarie dedicate a questi obiettivi sarà oggettivamente complicato garantire ai nuovi e vecchi percettori quei servizi evoluti ed individualizzati che rappresentano la frontiera dell'inclusione nei paesi più avanzati in Europa.

#### ABSTRACT

*Nel corso degli anni la Provincia autonoma di Trento ha sperimentato diverse forme di sostegno al reddito per i nuclei familiari in stato di deprivazione o a rischio povertà, come gli assegni per la copertura del minimo vitale e il più recente reddito di garanzia. L'evoluzione delle politiche di inclusione in Trentino ha portato nel 2017 al varo del nuovo assegno unico che riunisce in una sorta di «reddito di comunità» diversi sostegni economici per le famiglie a rischio povertà, per la cura dei figli e per l'inclusione dei disabili. L'Autore prende in esame, quindi, e caratteristiche salienti e le sfide future per una particolare forma di reddito minimo nato all'ombra delle Dolomiti.*

FROM THE «MINIMUM GUARANTEED INCOME» TO THE «UNIVERSAL CHEQUE».  
THE EVOLUTION OF SOCIAL INCLUSION POLICIES IN TRENTO

*Over the years, the Autonomous Province of Trento experimented with different minimum income schemes for families facing the risk of poverty or deprivation, such as the «Cheque for covering an essential minimum» or the more recent «Minimum guaranteed income». The evolution of social inclusion policies in Trentino brought to the establishment of the new «Universal cheque» which brings together into a sort of «community minimum income» diverse economic supports directed to families in poverty conditions, the support of children and the inclusion of disabled people. This contribution presents the most relevant characteristics and the future challenges of a peculiar minimum income scheme born under the shadow of the Dolomites.*